

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

(Lotto n. 4)

La presente polizza è stipulata tra

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.
V.LE BRIGATE PARTIGIANE, 1
16129 GENOVA
P. IVA: 03546590104

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	30/06/2017
Scadenza ore 24.00 del	30/06/2020
Scadenza anniversaria	30/06 di ogni anno

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

SOMMARIO

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Descrizione del rischio

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata e proroga del contratto
- Art.4 Pagamento del premio decorrenza della garanzia e regolazione del premio
- Art.5 Revisione del prezzo
- Art.6 Recesso per sinistro
- Art.7 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.7 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione e verifiche della Società
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.15 Coassicurazione e delega
- Art.16 Clausola Broker
- Art.17 Rinvio alle norme di legge interne e comunitarie
- Art.18 Rinuncia alla rivalsa
- Art.19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
- Art.20 Trattamento dei dati
- Art.21 Clausole vessatorie

SEZIONE 3

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
- Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
- Art.3 Malattie professionali
- Art.4 Esclusioni
- Art.5 Rischi assicurabili con patto speciale
- Art.6 Responsabilità Civile personale degli Amministratori
- Art.6.1 Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato
- Art.6.2 Responsabilità Civile del personale distaccato
- Art.6.3 Responsabilità Civile verso dipendenti non INAIL
- Art.6.4 Partecipanti occasionali
- Art.6.5 Persone non dipendenti che svolgono attività per conto dell'Assicurato
- Art.7 Estensioni di garanzia
- Art.8 Obblighi in caso di sinistro
- Art.9 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
- Art.10 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Massimali
Art.2	Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3	Calcolo del premio
Art.4	Riparto di coassicurazione

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**Art. 1 - Definizioni**

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> • l'Ente Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non dipendenti del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza; • le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto o su incarico dell'Ente stesso.
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker:	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale:	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.
Dipendenti	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre

	<p>Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; • quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato. <p>Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.</p>
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	<p>Per retribuzione annua lorda si intende la somma di :</p> <ul style="list-style-type: none"> • quanto al lordo delle ritenute per oneri previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL ricevono a compenso delle loro prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, l'equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente). Sono esclusi i rimborsi spese ed emolumenti a carattere eccezionale; • gli emolumenti lordi versati dal Contraente: <ul style="list-style-type: none"> - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale) - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati) - alle società che si occupano della somministrazione del lavoro.
Terrorismo	Qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

Art. 2 – Descrizione del rischio

La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione del presente Capitolato d'oneri presta garanzia all'Assicurato per i rischi della responsabilità civile derivante nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.

La presente assicurazione ha validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche in qualità di committente, organizzatore o a qualunque altro titolo, in quanto l'Assicurato può svolgere la propria attività direttamente od indirettamente, anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni, nonché quanto previsto dai Decreti Legislativi nr. 626/94 e 494/96).

La garanzia comprende altresì la proprietà, l'uso e la conduzione di ogni bene, mobile o immobile, impianto, attrezzatura di fatto utilizzata o ritenuta utile o necessaria nello svolgimento delle attività dell'Assicurato.

La garanzia comprende altresì tutte le attività accessorie, strumentali, complementari, connesse e collegate, preliminari, accessorie e conseguenti alle principali elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo o limitativo si riportano di seguito alcune tra le principali attività e competenze dell'Assicurato:

- Gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura
- Gestione, progettazione, realizzazione di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione, ed ogni altro aspetto connesso a sosta e parcheggio
- Progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione servizi a terzi nel campo della mobilità urbana della viabilità, dei parcheggi, della sosta, della gestione semaforica, dei sistemi, infrastrutture e reti di trasporto
- Studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità complementare al trasporto pubblico locale, fra cui, a titolo esemplificativo, quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva secondo i modelli del "car sharing" e del "car pooling", nonché quelli per l'attuazione dei piani di spostamento dei lavoratori di un'azienda, società o ente fra casa e posto di lavoro
- Studio e progettazione delle infrastrutture e degli impianti tecnologici funzionali al trasporto pubblico locale, quali rimesse e depositi, linee ferroviarie tranviarie, metropolitane, ascensori, nonché dei veicoli necessari allo svolgimento dei servizi di trasporto di persone e cose o di ogni altro mezzo di mobilità sostenibile
- Progettazione ed attuazione interventi regolazione zone pedonali attrezzate e arredo urbano conseguente
- Gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta
- Gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami
- Gestione servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta
- Progettazione e gestione servizi di campagne informative per la mobilità delle persone e delle merci
- Progettazione ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta
- Servizi ed interventi di segnaletica stradale
- Gestione di Infrastrutture stradali
- Attività di progettazione in settore affini

- Progettazione tecnico economica, progettazione sviluppo, anche con riferimento ai relativi progetti in ambito europeo, nel settore delle energie da fonti alternative, e dei relativi impianti di infrastrutture, anche connesse alla mobilità urbana e alla viabilità, il tutto nei limiti e con l'osservanza delle leggi tempo per tempo vigenti in materia. La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra. La società potrà realizzare e gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui sopra direttamente, in concessione, su mandato, in appalto in qualsiasi altra forma anche di collaborazione con terzi. La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà, inoltre, promuovere l'istituzione, o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale, analogo, affine o comunque connesso al proprio. La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale a fondo perduto senza obbligo di rimborso. Potrà stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, che si riterranno infruttiferi, salva diversa determinazione, risultante da atto scritto ed acquisire i fondi dei soci da altro titolo, sempre obbligo di rimborso. In tutti i casi saranno rispettate le vigenti disposizioni legislative, normative, e regolamentari in materia di raccolta del risparmio tra i soci. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà chiedere ed utilizzare le provvidenze ed i finanziamenti pubblici previsti dalla normativa nonché finanziamento di privati
- Proprietà, gestione e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi;
- Proprietà, gestione e manutenzione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, cani e canili;
- Proprietà e conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non, nonché tutto quanto inerente alla conduzione aziendale;
- Esercizio di scuole e corsi di istruzione e formazione professionale, compresi i danni subiti ed arrecati dagli allievi;
- Proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere;
- Esercizio del servizio di sorveglianza, anche armata;
- Esercizio del servizio del bike-sharing – biciclette pubbliche - ivi compresi i danni che gli utenti ed i terzi possano subire a causa del malfunzionamento dei velocipedi ed ivi compresa la RC personale di ogni abbonato mentre utilizza il velocipede.

La garanzia deve intendersi estesa anche alla erogazione di tutti i servizi, effettuati sia direttamente sia per il tramite di:

- Persone a rapporto convenzionale, a rapporto di tempo determinato, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche, nucleo volontari protezione civile;
- Convenzioni con Associazioni di Volontariato;
- obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- Appartenenti ad Associazioni di Volontariato;
- Personale in rapporto di tipo consulenziale, di lavoro interinale e con collaborazioni coordinate e continuative.

Devono intendersi comprese tutte le attività e/o competenze esplicitate "a nuovo", la cui gravosità non è stata valutata al momento della stipula del contratto; a tal proposito sarà onere dell'Assicurato, alla scadenza della annualità assicurativa, comunicare alla Società le nuove attività e/o competenze esercitate, la quale, a sua volta, concorderà con l'Assicurato le eventuali modifiche alle condizioni contrattuali e per conseguenza al premio convenuto. Contestualmente alla emissione della appendice di variazione delle condizioni di contratto, l'Assicurato dovrà regolarizzare il conguaglio del premio relativo alla inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che ne modifica le competenze alle condizioni di premio concordate. In caso di disaccordo tra le parti il contratto è da ritenersi sciolto con effetto da 30 giorni dalla data di mancata sottoscrizione delle nuove condizioni di assicurazioni.

A conferma del disposto dell'art.1917 Cod. Civ. si precisa che la garanzia copre la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per danni causati da colpa grave e negligenza, fermo restando esclusi quelli causati da dolo.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/06/2017 fino alle ore 24 del 30/06/2020 (scadenza anniversaria 30 Giugno di ogni anno).

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente potrà richiedere, in accordo tra le parti, il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni complessivamente.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 30/06/2017 e al 30/06 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (30/06/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
 - Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Revisione del prezzo (efficace solo se accettata l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso della Società)

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al

computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a far data dall'accordo stesso; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6- Recesso della Società (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6- Recesso della Società (Opzione migliorativa: vale 15 punti)

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 6.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 6.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 5 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 90 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Norme comuni a tutte le ipotesi di recesso (vale sia per opzione base che migliorativa)

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto e sottoscritte dalle Parti. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o alla Società, oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione base)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 11 - Interpretazione del contratto (Opzione migliorativa: vale 10 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società.

Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)

La Società:

- 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,*
- 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,*
- 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,*
- 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati*

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;*
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;*
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;*
- d) sinistri senza seguito;*
- e) sinistri respinti.*

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;*

- *rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.*

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa: vale 5 punti)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. *entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,*
2. *entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,*
3. *nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,*
4. *oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati*

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) *sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;*
- b) *sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;*
- c) *sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;*
- d) *sinistri senza seguito;*
- e) *sinistri respinti.*

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- *la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;*
- *rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.*

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova – Viale Padre Santo, n. 5 -Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, pari al 1,29% è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione verso l'Assicurato responsabile del sinistro restando in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente ed allo Stato. Qualora il Contraente eserciti l'azione di rivalsa, lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società, nei limiti dell'importo già risarcito dalla Società stessa.

Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato nonché da colpa grave o dolo delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere nonché per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984 n. 222.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, e del Decreto Legislativo 23.02.2000 nr. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e al D.Lgs. 23.02.2000 nr. 38.

3) ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL durante od in occasione dell'attività lavorativa.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'INAIL di determinate categorie di dipendenti e semprechè il Contraente dimostri che ciò è avvenuto senza dolo.

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove e quant'altro e che per essere assimilati vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

c) LAVORO TEMPORANEO. –

L'assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro, autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa, definiti "lavoratori temporanei" dalla legge 24.06.1997, n. 196:

- "lavoratori temporanei" sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui responsabile civilmente ai sensi di legge l'Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.;
- il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro;
- sono compresi i danni provocati da tali lavoratori temporanei a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.

Si precisa che ai fini della garanzia R.C.O. sono equiparati ai lavoratori dipendenti i lavoratori subordinati,

così come definiti all'Art. 5 del D.L. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "interinali" ex Legge 196/1997, i prestatori di lavori ex Legge 30/2003 (Legge Biagi) e relativo D.L. di attuazione n. 276 del 10/09/2003.

L'Assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS e dell'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

Art. 3 – Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall' INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per i danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 (sei) mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;

Art. 5 – Rischi assicurabili con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le

opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- m) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE;
- n) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- p) derivanti da atti di terrorismo, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche;
- q) derivanti da atti di guerra

Art. 6– Responsabilità Civile personale degli Amministratori

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Direttore Generale e del Legale Rappresentante per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente e/o l'Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.

L'assicurazione, sempreché sia operante la garanzia RCO/RCI, comprende inoltre la responsabilità civile personale delle figure sopracitate per danni corporali personalmente e direttamente cagionati ai dipendenti del Contraente/Assicurato in relazione allo svolgimento delle mansioni inerenti all'attività descritta in polizza. Tale garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali previsti per la RCO.

Art. 6.1 – Responsabilità Civile personale dei dipendenti e non dell'Assicurato

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun dipendente, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente e dei soggetti equiparati ex D.Lgs. 38/2000 di cui l'Ente si avvalga per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi" in base alle condizioni di polizza, entro il massimale pattuito per la RCT;
- agli altri dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 nr. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 nr. 38, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subiti in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili della Sicurezza o di Addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6.2– Responsabilità Civile del personale distaccato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti:

- da dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
- da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti.

Art. 6.3 – Responsabilità Civile verso dipendenti non INAIL

Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30.06.1965 nr.1124 per lesioni corporali (comprese le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio, e ciò nei limiti dei massimali pattuiti per la RCO, sempre che la medesima sia operante.

Relativamente al c.d. "danno biologico" la garanzia opera sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr.1124/1965 e al D.Lgs. nr.38/2000.

Art. 6.4 – Partecipanti occasionali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i danni cagionati o subiti dai titolari e dai dipendenti di altre ditte, da fornitori e/o clienti, da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato, in via occasionale, prestano occasionalmente per lo stesso la propria attività, partecipano a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.

Art. 6.5 – Persone non dipendenti che svolgono attività per conto dell'Assicurato

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante allo stesso per danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto dell'assicurato stesso.

Art. 7 – Estensioni di garanzia

7.1 – Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da persone incaricate dal Contraente/Assicurato (dipendenti e non dipendenti) commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente e/o dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= per sinistro.

7.2 - Attività complementari

La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i rischi derivanti da:

- **Esposizioni in genere.** Partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. Sono inoltre compresi la proprietà e l'uso di palchi mobili, palloni presso statici, tensostrutture e similari.
- **Attività dopolavoristiche.** Organizzazione di attività ricreative e dopolavoristiche, di convegni e congressi.
- **Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni.** Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente e/o dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

- **Esazione tributi e servizio di vigilanza e polizia.** Sono ricompresi in garanzia i servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza e polizia anche effettuato con guardie armate e con cani, compreso il rischio dell'eccesso di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente.
- **Distributori automatici di bevande e simili.** Proprietà e gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dell'esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- **Trasporto e consegna merci.** Effettuazione di operazioni di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- **Squadre antincendio.** Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, ove si verifichi l'esistenza del servizio.
- **Magazzini, uffici e depositi.** Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.
- **Visite e corsi di istruzione.** Attività che si svolgano nelle aree di pertinenza dell'Ente.
- **Fiere e manifestazioni.** Organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a convegni, congressi, corsi e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, manifestazioni sportive, culturali, folkloristiche, storiche, politiche, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto, compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo ed i danni cagionati ai locali stessi. Saranno considerati terzi i partecipanti attivi a suddette manifestazioni, limitatamente alle lesioni corporali. Si intendono esclusi i danni conseguenti a spettacoli pirotecnici con eccezione della sola responsabilità che possa far carico al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- **Alberi, cancelli, antenne, recinzioni.** L'assicurazione comprende il rischio connesso alla esistenza, proprietà, gestione e manutenzione di giardini, parchi, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, di antenne, di recinzioni, cancellate e cancelli in genere anche automatici e/o ad apertura elettronica.
- **Servizi socio-sanitari.** Esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.

7.3 - Fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso dei fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio a qualunque titolo condotti e a qualunque destinazione adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati.

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti di propria pertinenza eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche i tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente il Contraente/Assicurato anche se di proprietà di terzi.

7.4 – Committenza lavori e servizi

Premesso che la garanzia è estesa alla R.C. derivante al Contraente/Assicurato per la committenza di tutti i lavori e servizi e che l'Assicurato appalta/subappalta parte di questi, resta stabilito che:

- a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
- b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato stesso.

7.5 – Danno Biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

“ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR nr. 1124/1965 e del D.Lgs. nr. 38/2000, cagionati a prestatori di lavoro da esso dipendenti o da lavoratori parasubordinati per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente (comprese le malattie professionali) calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR nr.1124/1965 e al D Lgs. nr. 38/2000”.

La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a €. 2.500,00=.

7.6 – Buona fede INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge al riguardo. Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.

Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

7.7 – Esonero denuncia posizioni INAIL

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

7.8 – Diritto di surrogazione

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro, dipendenti, Amministratori, Consiglieri e persone che rivestono una carica in seno all'Ente assicurato, Enti o Istituzioni senza scopo di lucro, persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

7.9 – Danni a veicoli di dipendenti e di terzi

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto degli stessi e/o delle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta pari a €. 1.000,00= per ciascun veicolo danneggiato.

7.10 - Parcheggi e autorimesse

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna /custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti; la presente garanzia viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 250,00= per ogni veicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto e da incendio.

7.11 – Danni a veicoli sotto carico e scarico

La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o giacenti. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di €. 1.000,00= per ogni mezzo danneggiato.

7.12 – Cose consegnate e non consegnate

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785/bis del Codice Civile per danni da sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate, consegnate o non consegnate, anche derivanti da incendio e/o furto.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli e natanti in genere nonché cose in essi contenute.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di un massimo indennizzo di €. 2.500,00= per ogni sinistro e di €. 10.000,00= per anno assicurativo.

7.13 – Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive, con esclusione dei danni da furto e incendio; la presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione RCT sino alla concorrenza di €. 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo, con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= per sinistro.

7.14 – Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 17) lett. B) delle Norme che regolano l'assicurazione.

7.15 – Cose di terzi sollevate, traslate, etc.

La garanzia della presente polizza estesa alla responsabilità civile del Contraente e/o dell'Assicurato per danni a cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, issate causati sia di fatto dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o dalle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all' uopo impiegati. La garanzia è prestata con una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= con il massimo risarcimento di €. 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.16 – Danni da Incendio

La garanzia si intende prestata per i danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da questi detenute, custodite o a lui consegnate. La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta pari a € 1.000,00= per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose con il massimo di €. 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Resta inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi", la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

7.17 – Danni da Furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni da furto – compresi i guasti avvenuti in occasione di furto consumato o tentato – cagionati a terzi da persone che si sono avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente e/c dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere. La presente estensione viene prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €. 1.000,00= per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di €. 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.18 – Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. L'estensione viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= per sinistro.

7.19 – lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume e/o peso, non possono essere rimosse;
- da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze, inefficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

La suddetta estensione viene prestata con una franchigia assoluta pari a €. 1.000,00= e con il massimo risarcimento di €. 500.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.20 – Inquinamento accidentale

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di fatto accidentale, compresa la rottura accidentale di impianti, contenitori e condutture. Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione viene prestata con uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro, con un minimo di €. 2.500,00= ed un massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.21 - Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale; per i danni derivanti da mancanza o insufficienza nella segnaletica stradale, da mancato o difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissione nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza.

7.22 – Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purchè conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 5.000,00= ed il massimo di €. 15.000,00= per sinistro, con massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.23 – Rigurgito di fogna e danni da acqua

La garanzia comprende i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua esclusivamente se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture.

La garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad €. 1.000,00= per sinistro, con massimo indennizzo pari a €. 1.000.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.24 – Affidamento auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autoveicoli immatricolati di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente degli stessi autoveicoli per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere. La garanzia viene prestata con un massimale pari ad €. 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

7.25 – Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende, entro un limite pari ad € 300.000,00= per sinistro e per anno assicurativo la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione vale alle seguenti condizioni:

- completo adempimento da parte del titolare e/o responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
- attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Ente, rimanendo comunque esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

7.26 – Bike sharing

Premesso che Genova Parcheggio SpA è concessionaria in comodato gratuito di Nr. 80 velocipedi a pedali, dati in uso agli abbonati iscritti in apposito registro, è assicurata la responsabilità civile personale di ogni abbonato mentre usa uno dei velocipedi rientranti nel servizio di "Bike Sharing".

La garanzia è prestata con una franchigia per danni a cose di € 100,00 per ogni sinistro.

La copertura RCT deve intendersi valida anche per i contratti di Bike Sharing non sottoscritti direttamente da Genova Parcheggio come ad esempio quelli sottoscritti dalle strutture convenzionate scelte dal Contraente per incentivare la vendita degli abbonamenti.

In sede di regolazione consuntiva del premio, il fatturato consuntivo dichiarato, sarà comprensivo del servizio di Bike Sharing.

Art. 8 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve denunciare alla Società, entro 30 giorni da quando il proprio ufficio competente ne è venuto a conoscenza:

- relativamente alla garanzia RCT, i soli sinistri per i quali sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte dei terzi danneggiati o dei loro aventi causa;
- relativamente alla garanzia RCO, soltanto i sinistri mortali, nonché quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni o per i quali venga iniziata l'azione di regresso a norma degli artt. 10 ed 11 del D.P.R. n. 1124/65, oppure sia presentata all'Assicurato richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o dei suoi aventi causa.

Il Contraente deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 9 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.

Art. 10 – Validità territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel mondo intero, esclusi USA e Canada.

Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e simili, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 5.000.000,00 unico
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 3.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Resta inoltre inteso che qualora in caso di sinistro vengano interessate contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, la massima esposizione della Società non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Resta inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Per ogni tipologia di danno escluse quelle sotto elencate		Franchigia frontale di € 250,00
Committenza auto		Franchigia assoluta € 1.000,00
Danno Biologico		Franchigia assoluta € 2.500,00
Danni a veicoli di dipendenti e di terzi		Franchigia assoluta € 1.000,00
Danni a veicoli sotto carico e scarico		Franchigia assoluta € 1.000,00
Cose consegnate e non consegnate	€ 2.500,00 per sinistro ed € 10.000,00 per anno	--
Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Cose di terzi sollevate, traslate	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Danni da Incendio	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Danni da Furto	€ 100.000,00 x sinistro e x anno	Scoperto 10% min. € 1.000,00
Danni a cose nell'ambito di esecuzione lavori		Franchigia assoluta € 1.000,00
Lavori presso terzi	€ 500.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Scoperto 10% min. € 2.500,00
Danni da interruzione di attività	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Scoperto 10% min. € 5.000,00 max € 15.000,00
Rigurgito di fogna e danni da acqua	€ 1.000.000,00 x sinistro e x anno	Franchigia assoluta € 1.000,00
Affidamento auto	€ 250.000,00 x sinistro e x anno	
Errato trattamento dati sensibili	€ 300.000,00 x sinistro e x anno	
Bike Sharing	€ 1.000.000,00 x sinistro	Franchigia danni a cose di € 100,00

Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Fatturato annuo	Tasso finito pro-mille	Premio finito annuo
€ 12.000.000,00‰	€

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
TOTALE	€

Art. 4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ

.....